

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Ricorso per cassazione, deposito copia analogica in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza attestazione di conformità del difensore, conseguenze

Va confermato il principio secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

NDR: in tal senso [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 24.09.2018, n. 22438](#).

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.3.2019, n. 7898**

...omissis...

Ritenuto

*omissis* ha convenuto in giudizio *omissis* chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati da una serie di commenti diffamatori da quest'ultimo pubblicati sul forum del sito *omissis*.

La domanda, rigettata in primo grado, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma.

Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte del *omissis*, di ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Leoni non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Il *omissis* ha depositato memorie difensive, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., e ha depositato una copia del ricorso notificato.

Considerato

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC ma le stampe delle copie della notificazione telematica risultano sprovviste della necessaria attestazione di conformità.

Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell'ufficio (c.d. sezioni unite di sesta sezione), intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del ricorso, ha recentemente affermato, peraltro confermando l'univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto, che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031).

Dopo l'adunanza camerale, sono intervenute sul punto le Sezioni unite, affermando il seguente principio di diritto: il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non

autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 01)

Alla luce di tale revirement, la proposta di improcedibilità non può trovare accoglimento.

Il L. è rimasto intimato e, non avendo resistito con controricorso, non ha preso posizione sulla notificazione del ricorso, assumendo quella condotta "sanante" del difetto di conformità che le Sezioni unite hanno ritenuto sufficiente a scongiurare l'improcedibilità del ricorso. Pertanto, era onere del *omissis* produrre - anche tardivamente l'asseverazione di conformità mancante. A tale onere il *omissis* ha ottemperato con le memorie depositate tempestivamente ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

In particolare, con tali memorie il ricorrente ha, anzitutto, fatto osservare che tutti i fogli sui quali sono stati stampati il ricorso e le copie analogiche della notificazione telematica contenevano - in calce - la stampigliatura dell'attestazione di conformità. Tale stampigliatura, tuttavia, non può essere ritenuta risulta idonea a soddisfare il requisito di procedibilità del ricorso, dal momento che difetta la sottoscrizione autografa del difensore, invece necessaria ai fini della validità dell'attestazione di conformità.

Nondimeno, unitamente alle predette memorie difensive, il *omissis* ha depositato una successiva copia del ricorso e delle stampe delle ricevute delle notificazioni a mezzo PEC, questa volta munita, pagina per pagina, della dicitura di conformità regolarmente sottoscritta. Tale produzione, alla luce della citata sentenza n. 22438 del 2018, determina la regolarizzazione delle condizioni di procedibilità del ricorso.

Ciò posto, le questioni di diritto prospettate dalle parti non presentano alcuna delle caratteristiche indicate dall'art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La causa deve essere, quindi, rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.